

Codice di comportamento per la gestione delle stazioni di servizio

Preambolo

L'obiettivo del codice di comportamento è quello di creare una collaborazione giusta e costruttiva tra società e gestori di stazioni di servizio. Il codice di comportamento fa riferimento al rapporto tra la società e i locatari di stazioni di servizio, di proprietà della società, ed è integrato al punto IV attraverso una clausola concernente il rapporto con i gestori di cosiddette stazioni di servizio di propria proprietà.

Attraverso una collaborazione, basata sulla fiducia, la società e i locatari di stazioni di servizio hanno la possibilità di sfruttare insieme le opportunità di mercato che offre la stazione di servizio, al fine di raggiungere gli adeguati aspetti economici ambiti, sia dai locatari, sia dalla società di stazioni di servizio. Si esortano entrambe le parti al rispetto e al sostegno reciproco.

Il codice di comportamento è stato redatto su iniziativa dell'Associazione dei gestori delle stazioni di servizio a seguito di un colloquio svoltosi presso il Ministero federale dell'Economia e dell'Energia insieme al Bundesverband Freier Tankstellen e.V. (Associazione federale delle stazioni di servizio indipendenti), Mineralölwirtschaftsverband e.V. (Associazione dei produttori di oli minerali) e UNITI-Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e.V. (UNITI-Associazione di medie imprese con produzione di oli minerali) in qualità, da una parte, di Associazioni di società delle stazioni di servizio e dall'altra di Associazioni dei gestori delle stazioni di servizio come il Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäschen e.V. (Associazione federale dei gestori di stazioni di servizio e lavaggio di automobili), il Tankstellen-Interessenverband e.V. (Associazione interprofessionale delle stazioni di servizio), il Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Bayern e.V. (Associazione della riparazione automobilistica della Baviera) e il Zentralverband des Tankstellengewerbes e.V. (Centro associazione delle stazioni di servizio). Le associazioni partecipanti consigliano ai loro membri di rispettare tale codice di comportamento. Le associazioni faranno il possibile che i membri si attengano alle raccomandazioni.

I. Avviamento al contratto

1. Comportamento a conclusione del contratto

Le società delle stazioni di servizio esporranno, in fase di avviamento, il documento di riferimento del Ministero federale dell'Economia e dell'Energia "*La gestione di una stazione di servizio - ciò che va chiarito prima della stipula del contratto*" a coloro che sono interessati ad un contratto per la gestione di una stazione di servizio della società, spiegando eventuali rischi commerciali inerenti al contratto.

2. Pianificazione aziendale

La società delle stazioni di servizio discuterà insieme alle parti interessate la pianificazione aziendale. Per la pianificazione aziendale di una stazione di servizio, già attiva, saranno trasmessi

i dati del gestore precedente, quando questi sono disponibili, e potranno essere utilizzati in termini di protezione dei dati ed il prelievo degli stessi sia ammissibile. La società delle stazioni di servizio farà notare chiaramente le cifre divergenti o stimate. A tale riguardo sarà redatto un verbale che si dovrà consegnare all'interessato al momento della conclusione del contratto per la gestione di una stazione di servizio.

II. Principi di cooperazione

3. Contratto per la gestione di una stazione di servizio

Il contratto per la gestione della stazione di servizio dovrà essere redatto per iscritto in lingua tedesca ed essere conforme al codice di comportamento. I diritti e gli obblighi essenziali delle parti contraenti dovranno essere chiaramente stabiliti nel contratto per la gestione della stazione di servizio. Ciò comprende anche la definizione dei costi che il gestore della stazione di servizio dovrà sostenere. Il contratto per la gestione della stazione di servizio è soggetto alla legge tedesca e la Germania ha competenza giurisdizionale.

I contratti per la gestione della stazione di servizio esistenti saranno adattati, se necessario, poi al codice di comportamento.

4. Equità di trattamento

La società delle stazioni di servizio e i gestori delle stazioni di servizio dovranno mantenere tra loro un comportamento equo. L'obiettivo della loro collaborazione è quella di sfruttare insieme le opportunità di mercato, al fine che i gestori delle stazioni di servizio riescano ad ottenere un reddito adeguato e sufficiente per vivere.

Le modifiche dei contratti dovranno essere eseguite in modo proporzionato riguardo ad entrambi le parti.

Ove gli affari del gestore della stazione di servizio dovessero essere compromessi provvisoriamente da azioni che non si possono cambiare (p.e. lavori stradali), la società delle stazioni di servizio dovrà verificare immediatamente, previa comunicazione per iscritto da parte del gestore della stazione di servizio, se, ed eventualmente in che misura, dovrà sostenere il gestore. Una misura di sostegno possibile va attuata tempestivamente.

5. Consulenti

I gestori delle stazioni di servizio possono scegliere liberamente il consulente legale e fiscale come anche la banca commerciale. Ciò non esclude che le imprese delle stazioni di servizio non possano proporre un sistema contabile da utilizzare. Laddove ci fossero delle obbligazioni contrattuali relative all'esercizio dell'attività (p.e. conclusione di accordi di conti speciali), i gestori delle stazioni di servizio devono assicurarsi che la banca commerciale scelta rispetti gli impegni definiti.

6. Rapporti di lavoro

I gestori delle stazioni di servizi, con l'incarico di commercianti autonomi, determinano sotto la propria responsabilità il contenuto inerente ai rapporti di lavoro presso la stazione di servizio. Lo stesso vale per i contratti di lavoro tra coniugi, persone vicine/compagni di vita oppure parenti. Nell'ambito di un'analisi commerciale tra società e gestore delle stazioni di servizio, come per esempio durante i negoziati riguardanti la modifica delle condizioni o le misure di sostegno, i contratti di lavoro prevedono una remunerazione conforme alle norme legali previste per ciascuna attività.

7. Fornitori dei punti vendita/shop

La società delle stazioni di servizio stabilisce o raccomanda solo dei fornitori che offrono al gestore delle stazioni di servizio merce e servizi in base alle condizioni di mercato. Al fine di poter determinare quali sono le condizioni di mercato, si dovrà tener conto delle specificità dello shop della stazione di servizio (p.e. fornitura, distribuzione capillare).

8. Bonus e premi

Eventuali bonus e premi, assegnati dal punto vendita, dovranno essere stabiliti in modo tale che le condizioni siano trasparenti, proporzionali e fattibili per il gestore della stazione di servizio.

9. Circolazione dei dati trasparente

La società delle stazioni di servizio informerà ogni gestore quali dati rileverà dai computer delle stazioni ovvero dal bilancio d'esercizio.

III. Clausole contrattuali

10. Tutela degli investimenti

La società delle stazioni di servizio sosterrà il gestore, nel caso in cui non sarà ritenuto responsabile di comportamenti illeciti, a risolvere il contratto e sciogliere l'attività, in particolare si impegnerà, al meglio, a trasferire lo stock di prodotti nello shop del gestore successivo, se lo stock è ancora vendibile e l'assortimento consigliabile.

Lo stesso vale anche per il trasferimento di beni strumentali e/o rapporti necessariamente durevoli riguardanti le stazioni di servizio, quali per esempio un impianto di lavaggio, la videosorveglianza, le attrezzature di riparazione oppure i sistemi di illuminazione a LED.

Pertanto la società delle stazioni di servizio non è tenuta ad aiutare il gestore a sciogliere dei contratti che hanno a che fare con la stazione di servizio, ma che non sono strettamente connessi alle stazioni di servizio, come per esempio un contratto di leasing per un veicolo aziendale.

In caso di controversie tra il gestore della stazione di servizio in uscita e il successore, la società delle stazioni di servizio contribuirà attivamente alla relativa risoluzione.

Nell'ambito della chiusura di una stazione di servizio, la società delle stazioni di servizio si impegnerà a trovare un trattamento specifico adeguato.

11. Consegna di una stazione di servizio

Con riferimento agli obblighi del gestore della stazione di servizio, ai sensi del § 613a del c.c., la società delle stazioni di servizio comunicherà per tempo al gestore in uscita, se, dopo la cessazione del contratto, la stazione di servizio resterà aperta. In tale caso la società comunicherà per tempo al gestore il nome e l'indirizzo del successore come anche se, con il cambiamento del gestore, sono previste delle misure rilevanti ai sensi del § 613a del c.c. (p.e. chiusura di un autolavaggio o di un officina, cambiamento degli orari di apertura).

Il gestore della stazione di servizio in uscita assicurerà che, tenendo conto degli interessi del successore, al momento della conclusione del contratto, non ci siano contratti con disposizioni contrattuali insolite o inadeguate alle quali deve rispondere.

12. Computo definitivo

La società delle stazioni di servizio eseguirà tempestivamente il computo definitivo, entro e non oltre 10 settimane, dopo la consegna della stazione di servizio. Se non è possibile eseguire il computo definitivo entro le 10 settimane prestabilite, a seguito di circostanze indipendenti dalla società, si dovrà presentare, sino a tale data, un rendiconto finanziario intermedio. Il computo definitivo si dovrà eseguire immediatamente non appena i motivi giustificati decadono.

La società delle stazioni di servizio svincolerà le cauzioni, non necessarie per la copertura di crediti, subito dopo l'elaborazione del computo definitivo. Nel caso che il computo definitivo non possa essere compiuto entro 10 settimane, il gestore della stazione può richiedere una percentuale della garanzia, se possibile e se la garanzia non è necessaria per la copertura restante. Se, in tal caso, non è possibile un rimborso parziale, la società delle stazioni di servizio svincolerà la cauzione, se il gestore darà una garanzia equivalente alla copertura restante.

IV. Contratti di proprietà

13. Principi

La società delle stazioni di servizio e il gestore di una stazione di servizio della società manterranno un comportamento equo. Anche per i gestori di una stazione di servizio della società si applicano le clausole 3,5,7 fino a 9 e 12.

14. Servitù

I contratti per la gestione della stazione di servizio stipulati con i gestori delle stazioni di servizio della società prevedono che la società delle stazioni di servizio sia d'accordo alla cancellazione della servitù personale limitata non appena si conclude il rapporto contrattuale previo accordo della società delle stazioni di servizio, su iniziativa della società oppure per disdetta straordinaria

a causa di violazione dolosa del partner oppure per sopraggiunta scadenza del periodo fissato nel contratto.

V. Altro

15. Attuazione degli accordi

Si stabilisce che tutte le condizioni commerciali e altre non sono oggetto del codice di comportamento, ma che avvengono esclusivamente sulla base di riservate trattative bilaterali tra le rispettive società delle stazioni di servizio ed i gestori.

16. Risoluzione delle controversie

Le società delle stazioni di servizio e i gestori si impegneranno a chiarire i reclami, le divergenze di opinioni ed i conflitti attraverso dialoghi giusti ed obiettivi e negoziati diretti che si basano sulla buona volontà, al fine di raggiungere un accordo adeguato.

Se tali dialoghi non portano a nessuna conclusione, le parti contraenti della società delle stazioni di servizio dovranno decidere se, nel caso di una risoluzione extragiudiziale della controversia, sia necessario adire un organismo.

Le associazioni che riconoscono il codice di comportamento, istituiranno un organismo comune e decideranno sulla rispettiva struttura entro il 30/09/2015. L'organismo si aggiunge ai tribunali come soluzione volontaria, al fine di chiarire controversie tra società e gestori delle stazioni di servizio.

17. Durata

Il codice di comportamento entra in vigore non appena firmano tutte le associazioni menzionate nel preambolo.

Ogni associazione può porvi termine allo scadere dell'anno civile, mediante un preavviso di sei mesi e per la prima volta in precedenza al 31/12/2019. L'associazione in uscita potrà abbandonare il codice di comportamento, al quale continueranno ad attenersi le altre associazioni, se almeno un'associazione delle società delle stazioni di servizio e un'associazione dei gestori non abbia posto fine al codice di comportamento.

Berlino, lì 29 Aprile 2015

[firmato: illeggibile]

Dr. Peter Blauwhoff, Membro del Consiglio
del Mineralölwirtschaftsverband e.V.

[firmato: illeggibile]

Ernst Vollmer, Presidente del
Zentralverband des Tankstellen-
gewerbes e.V.

[firmato: illeggibile]

Udo Weber, Presidente
dell'UNITI-Bundesverband mittelständischer
Mineralölunternehmen e.V.

[firmato: illeggibile]

Joachim Jäckel, Presidente del
Bundesverband Tankstellen und
Gewerbliche Autowäschen e.V.

[firmato: illeggibile]

Thomas Grebe, Presidente del
Bundesverband Freier Tankstellen e.V.

[firmato: illeggibile]

Günter Friedl, Presidente del
Verband des Kraftfahrzeuggewerbes
Bayern e.V.

[firmato: illeggibile]

Peter Hengstermann, Presidente del
Tankstellen-Interessenverband e.V.